

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La XI Commissione,

considerato che il *referendum* sull'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 ha portato all'abrogazione parziale del medesimo articolo;

il senso dell'abrogazione referendaria stava nella necessità di garantire maggior pluralismo e rappresentatività sindacale;

l'abrogazione referendaria necessitava di una nuova legge in materia di rappresentatività sindacale;

tale discussione è stata interrotta dalla fine anticipata della legislatura;

nella XIII legislatura non è stato possibile avviare la revisione della legge;

la sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 1996, interpretando l'articolo 19, così come risultante dall'abrogazione referendaria, peggiora nei fatti, in attesa della nuova legge, la situazione precedente, in quanto, mancando totalmente il concetto di rappresentatività, sono le parti aziendali a scegliere i sindacati con cui siglare accordi;

la sigla degli accordi è determinante per avere sostanziali mezzi per l'attività sindacale;

ciò da luogo ad un aumento della conflittualità non sul merito delle vertenze, ma per il semplice accesso alle trattative, dalle quali numerosi sindacati extraconfederali sono sistematicamente esclusi;

il ricorso allo sciopero non ha alternative, pena l'esistenza stessa;

queste situazioni hanno effetti negativi sull'utenza, pur potendo essere evitate da relazioni sindacali diverse;

in questa esclusione si distinguono inopinatamente le aziende pubbliche;

l'approvazione di una nuova legge sulla rappresentanza, auspicando l'avvio urgente della medesima, richiederà comunque tempo;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, in attesa della nuova legge sulla rappresentanza sindacale, non vi siano discriminazioni pregiudiziali nella partecipazione alle trattative sindacali a qualsiasi livello, in particolare da parte delle aziende pubbliche.

(7-00092) « Boghetta, Giordano, Strambi ».